



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 72 – 31 MAGGIO 2024

Riunione del 15/05/2024

68.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1) CERISARA Andrea, n.q. di Presidente del Sodalizio A.S.D. Schio Volley,**
- 2) A.S.D. Schio Volley, in persona del Presidente p.t.,**
- 3) B. M. C., in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

1- Cerisara Andrea, n.q. di Presidente del Sodalizio A.S.D. Schio Volley, per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9 e 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 19, co. 2, lett. a) e b) e 31, co. 1 e 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, tesserando l'atleta B. M. C. con modulo di primo tesseramento del 25 ottobre 2023, nonostante l'esistenza del vincolo sportivo di quest'ultima con la società Fulgor Thiene.

2- il sodalizio A.S.D. Schio Volley, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9, 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 19, co. 2, lett. a) e b) e 31, co. 1 e 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il proprio Presidente, violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, tesserando l'atleta B. M. C. con modulo di primo tesseramento del 25 ottobre 2023, nonostante l'esistenza del vincolo sportivo di quest'ultima con la società Fulgor Thiene.

3 - B. M. C., in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale, per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, co. 2, 10 bis e 16,





co. 3. Statuto FIPAV; 19, co. 2, lett. a) e b), 30 e 31, co. 1 e 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, tesserandosi con la società A.S.D. Schio Volley con modulo di primo tesseramento del 25 ottobre 2023, in costanza di vincolo sportivo con la società Fulgor Thiene1)

Il Tribunale a seguito del suddetto deferimento convocava gli incolpati per l'udienza del 15 maggio in videoconferenza

A tale udienza si collegava, l'avv. Marco Rossini per la Procura Federale, il sig. Andrea Cerisara, in proprio e nella qualità di presidente del sodalizio ASD Schio Volley, i genitori dell'atleta B. M. C., affiancati dal loro difensore Avv. Giovanni Battista Galvan.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata, oltre che non contestata, la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico degli stessi, idonea sanzione; l'avv. Galvan si riportava alla propria memoria difensiva e vi insisteva.

A richiesta del Presidente del Tribunale, il padre dell'atleta, ricordava di aver detto al personale della Schio Volley, al momento del tesseramento della figlia, che quest'ultima aveva già giocato a pallavolo, ma di non ricordare se aveva nominato la società Fulgor;

il sig. Cerisara, anche lui rispondendo al Presidente, precisava che i suoi collaboratori gli avevano riferito di non aver saputo nulla sul tesseramento della B. M. C. con un altro sodalizio, ma che i genitori dell'atleta avevano fornito correttamente all'incaricata della compilazione del modulo "F", sia il luogo di nascita che il codice fiscale dell'atleta, per cui l'errore era imputabile alla società in quanto la suddetta impiegata al momento di inserire il luogo di nascita, digitava per errore un luogo inesatto, e non si era accorta che il sistema aveva generato un codice fiscale diverso da quello fornito dai genitori cosicché il sistema aveva consentito un nuovo tesseramento.

Ancora il sig. Cerisara precisava che allo stato attuale la Fulgor Thiene (sodalizio con cui la Schio Volley era in ottimi rapporti) aveva autorizzato il prestito dell'atleta senza corresponsione di denaro.

Il Tribunale esaminata la documentazione in atti, le difese delle parti, e le risposte da queste fornite in udienza,



OSSERVA

La vicenda trae origine dalla segnalazione fatta dal sodalizio Fulgor Thiene all'Ufficio Tesseramento che aveva notato che una propria atleta, appunto B. M. C., stava giocando con il sodalizio Schio Volley.

Dopo una breve indagine, l'Ufficio Tesseramento con comunicazione del 16/1/2024 inviata anche alla Procura Federale, rilevato che l'atleta in questione risultava tesserata con i due sodalizi, che il primo tesseramento con la Fulgor Thiene doveva considerarsi corretto per la esattezza dei dati anagrafici dell'atleta in esso riportato, disponeva la revoca di quello in favore della Schio Volley e rimetteva gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti del caso.

La Procura, acquisita la documentazione in parola, in data 6/2/2024 inviava agli incolpati la Conclusioni delle indagini cui seguiva la trasmissione degli scritti difensivi dell'avv. Galvan, nell'interesse dei genitori dell'atleta, e della società Schio Volley che sostanzialmente convergevano sulla rappresentazione del fatto che il doppio tesseramento si era verificato a causa dell'errore compiuto dal personale della Schio Volley nel trascrivere sull'apposito modulo in modo inesatto il luogo di nascita dell'atleta B. M. C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti di causa e delle difese svolte dalle parti, è emerso che il doppio tesseramento dell'atleta non può essere addebitato ai genitori della stessa, i quali, hanno fornito all'incaricata della Schio Volley sia i dati anagrafici che il codice fiscale esatti della figlia, ragione per cui, ove fossero stati correttamente trascritti dal personale del sodalizio incolpato all'atto del tesseramento, il sistema avrebbe impedito che la B. M. C. potesse essere tesserata per due diverse società.

Al contrario deve invece dichiararsi accertata e peraltro non contestata, la sussistenza della responsabilità disciplinare della Schio Volley per i fatti oggetto del deferimento, essendo stata provata senza alcun dubbio la sussistenza dell'errore compiuto dal personale del sodalizio nella compilazione del modulo "F" di primo tesseramento.

Il comportamento collaborativo del sig. Cerisara, la trasparenza delle sue dichiarazioni e la incondizionata assunzione di responsabilità, spingono Il Collegio a graduare le sanzioni come indicato in dispositivo





P.Q.M.

Il Tribunale Federale accerta e dichiara la insussistenza di responsabilità disciplinare dell'atleta B. M. C. e per essa dei genitori esercenti la capacità genitoriale dell'incolpata; delibera di infliggere

- a carico del sig. **Andrea Cerisara**, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi uno;
- a carico del **Sodalizio ASD Schio Volley** in persona del suo legale rappresentante p.t. la multa di € 100,00 (cento).

Roma, 27 Maggio 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 31 Maggio 2024

